



COMUNE DI MUROS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Scano Gesuino**

ORDINANZA N. **9**
in data **20/05/2016**

OGGETTO:
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2016

OGGETTO: Prescrizioni antincendio 2016.

IL SINDACO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione, finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi e pertanto si devono dare disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;

RILEVATA la presenza, lungo le strade pubbliche ricadenti nel Comune di Muros, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalla proprietà private e di aree infestate da erbacce;

ACCERTATO inoltre, che nel centro abitato e nelle zone periferiche i cortili di pertinenza degli edifici e le aree incolte, possono dar luogo ad incendi se non sono eseguite le operazioni di pulizia e decespugliamento;

CONSIDERATO che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

RITENUTO di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si affacci lungo le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali e la ferrovia;

VISTA la Legge n. 353/2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale n.8 del 27 Aprile 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°27/2 del 13.05.2016 di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendio, campagna 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A) Nel periodo di "elevato rischio di incendio boschivo" dal 1 giugno al 31 ottobre, è vietato:

- ✓ accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- ✓ smaltire braci;
- ✓ gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- ✓ fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- ✓ Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Entro il 01 giugno 2016:

1) I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.

2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafulco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.

4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

5) Analogamente anche i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) I proprietari e/o conduttori di terreni e/o cortili, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, recintati e non recintati, con o senza la presenza di fabbricati, siti nelle aree urbane, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e da tutti i rifiuti infiammabili ivi presenti, l'intera superficie;

7) Dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, le attività di abbruciamento sono consentite solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C", mentre nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, è consentita, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio;

8) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° ed il 14 settembre l'attività di abbruciamento è consentita solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

9) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo d'interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo- climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale antincendi.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:

a. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;

b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

10) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente punto 9, lettere a) b), c), devono essere presentate, almeno 7 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali, competenti per territorio oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "allegato C" alla deliberazione.

L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

✓ L'autorizzazione potrà indicare il giorno e gli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento e deve indicare:

a) l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;

b) l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente ad effettuare le relative operazioni, anche al fine di evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;

c) l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
d) di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al loro controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
e) la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'art. 10 della deliberazione G.R. n^27/2.

- ✓ La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati autorizzati ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. d);
- ✓ Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione Forestale, le autorizzazioni rilasciate siano un massimo di 10 al giorno o per una superficie massima di 100 ettari al giorno. In ogni caso gli abbruciamenti autorizzati dovranno essere concentrati in un'area tale da renderli controllabili da parte dell'apparato di lotta antincendi.
- ✓ Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
- ✓ Gli abbruciamenti autorizzati si effettuano previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno autorizzato.
- ✓ Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
- ✓ Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento, deve immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale del C.F.V.A., in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (velocità pari o superiore a 20 Km/h). Nel caso l'abbruciamento sia già avviato, il titolare dell'autorizzazione deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
- ✓ Le autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati Forestali, per quanto previsto al Titolo III, sono tempestivamente comunicate, al servizio dell'Agenzia Forestas competente per territorio e alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barracellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti;
- ✓ In caso di sopraggiunte modifiche delle condizioni meteorologiche, o di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta) e/o con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'articolo 3, comma 3, il Direttore dell'Ispettorato forestale competente, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni di cui al presente titolo eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari.
- ✓ I titolari concordano la nuova data per l'autorizzazione con l'Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione.

L'inosservanza dei punti A,1,2,3,4,5) della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, come disposto dall'art. 24 comma 3 lett.a) della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.

L' inosservanza del punto 6 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

L'inosservanza dei punti 7-8-9-10 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

L'Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conducenti addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione G.R. n.27/2 del 13 maggio 2016.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e mediante avvisi nelle bacheche ed è immediatamente esecutiva.

Il Servizio di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell'Ordine, la Compagnia Barracellare di Muros e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Muros, 19.05.2016

IL SINDACO
F.to Dott. Gesuino Scano